



**COMUNE DI
ARDEA**

Comune di Ardea

Servizio A03-GE

RAGIONERIA GENERALE E PERSONALE

e-mail: uff.personale@comune.ardea.rm.it

UFFICIO DETERMINAZIONI

Registro Unico n. 951

del 28/06/2019

Compilatore
di tinno raffaella

Responsabile del Servizio
cosimo mazzone

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Responsabile A03-GE
quale centro di responsabilità;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 951 / 2019

Oggetto: Rettifica parziale determinazione dirigenziale Servizio Personale n. 115 del 02/09/2010 e presa d'atto nullità contratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A03-GE

RAGIONERIA GENERALE E PERSONALE

DOTT. COSIMO MAZZONE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig. di tinno raffaella e dal responsabile del procedimento Sig. cosimo mazzone

~PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale Servizio Personale n. 115 del 02/09/2010, Reg. Gen. n. 1662 del 03/09/2010, si prendeva atto dei verbali della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Amministrativo, si approvava la graduatoria di merito e si dichiarava vincitore del concorso, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, l'Avv. G. C.;
- con Determinazione Dirigenziale Servizio Personale n. 125 del 21/09/2010, Reg. Gen. n. 1761 del 22/09/2010, si provvedeva all'assunzione alle dipendenze del Comune di Ardea, con contratto a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 01/10/2010, dell'Avv. G. C.;
- in data 29 settembre 2010 veniva stipulato, tra il Comune di Ardea e l'Avv. G. C., il contratto individuale di lavoro;

PRESO ATTO delle sentenze inerenti la vicenda concorsuale che si è conclusa con l'assunzione del dirigente Avv. G. C. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, precisamente: sentenza TAR Lazio n. 472/2015 e sentenza Consiglio di Stato, Sez. V°, n. 1021/2016, a seguito di ricorso presentato da parte del concorrente classificatosi secondo in graduatoria, Dott. Francesco Giovinazzo;

RICHIAMATA la sentenza TAR Lazio 4305/2019, pubblicata in data 2 aprile 2019 e trasmessa al protocollo dall'Avv. Di Paolo, già difensore del comune di Ardea nella vicenda Giovinazzo, con la quale veniva accolta l'istanza risarcitoria del medesimo Giovinazzo, ritenendosi accertato che l'illegittimo provvedimento dell'approvazione della graduatoria ha determinato un danno ingiusto, con conferma della responsabilità dell'amministrazione;

PRESO ATTO altresì che il giudice d'appello confermava l'illiceità del plagio nella prova scritta con sentenza passata in giudicato e che pertanto l'effetto caducatorio, non potendo essere analizzato dal giudice per rinuncia alla domanda (il giudizio amministrativo è fondato sul principio della domanda e dunque ad impulso di parte), doveva essere disposto dall'Ente in autotutela;

VISTA la deliberazione n. 28 del 10/04/2019 con la quale veniva dato mandato all'ufficio contenzioso dell'Ente di conferire un incarico stragiudiziale straordinario all'Avv. Antonino Galletti di Roma relativamente alla grave questione inerente le vicende che hanno interessato il dirigente Avv. G.C. e il Comune, da ultimo alla luce della sentenza TAR Lazio 4305/2019;

ACQUISITO al protocollo n. 26174 del 30/04/2019 il parere pro-veritate richiesto all'Avv. Galletti Antonino del Foro di Roma;

PRESO ATTO delle questioni analizzate dall'Avv. Galletti Antonino, il quale conclude il parere evidenziando sia l'opportunità di non ricorrere in appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa dal TAR Lazio in data 2 aprile 2019 (considerate le oggettive difficoltà di sostenere la non colpevolezza del Comune), sia di procedere all'annullamento in autotutela parziale della graduatoria di concorso per false rappresentazioni dei fatti, oltre alla doverosa valutazione della possibilità di procedere al licenziamento senza preavviso per l'ipotesi di violazione dell'art. 55 quater c. 1lett. d) del D. Lgs. 165/2001;

RILEVATO che già in data 21/01/2015 la Giunta comunale con deliberazione n. 1 approvava una direttiva, dando mandato al dirigente dell'Area 1° risorse umane di ottemperare alla sentenza TAR Lazio 472/2015 inerente la medesima vicenda;

RITENUTO di dover dare seguito alla direttiva già impartita dalla giunta pro-tempore nel 2015, anche alla luce dei gravi accadimenti susseguitisi nel tempo: in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V° 1021/2016 che accertava il diritto al risarcimento del danno del Giovinazzo basato sul presupposto della illegittimità della graduatoria concorsuale per la mancata esclusione del candidato Avv. G.C. dal concorso, nonché la sentenza TAR Lazio 4305/2019 che ha accolto l'istanza risarcitoria del Giovinazzo e accertato che l'illegittimo provvedimento dell'approvazione della graduatoria ha determinato un danno patrimoniale ingiusto;

RITENUTO altresì di dovere dare seguito alla conforme giurisprudenza amministrativa che si è formata nella fattispecie (sentenza TAR del Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 472/2015 depositata il 13.1.2015 e resa sul ricorso RG 10618/2010; sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1021/2016 depositata il 15.3.2016 e resa sugli appelli riuniti RG 1185/2015 e 1438/2015; sentenza TAR del Lazio, Sezione Seconda Ter, n. 4305/2019 pubblicata il 2.4.2019 e resa sul ricorso RG 10618/2010), nonché alle considerazioni di diritto e le risposte ai quesiti date dall'Avv. Galletti Antonino le quali hanno uno spessore che non è possibile ignorare, anche valutate le conseguenze dannose a carico dell'Ente nell'ipotesi in cui venisse protratta l'inerzia dell'Amministrazione in merito al ripristino della legalità dell'azione amministrativa mediante ricorso all'autotutela, nonché il permanere di un interesse pubblico concreto ed attuale alla legittimità dell'azione amministrativa, in ossequio ai noti principi generali di buona amministrazione, efficacia, trasparenza e del giusto procedimento che non permette più a questo Ente di protrarre una situazione di assoluta nullità di un contratto individuale di assunzione affetto ab origine da illiceità della causa;

CONSIDERATO che nel parere pro-veritate è dato leggere altresì un riferimento al contratto di assunzione autonomo e dotato di propria efficacia, che l'Ente avrebbe potuto caducare a valle della caducazione giurisdizionale o amministrativa (in autotutela) della graduatoria a monte;

RICHIAMATO altresì il parere pro-veritate nella parte conclusiva, in cui si evince che sostenere l'assenza di colpevolezza del Comune in un eventuale ricorso in appello sarebbe difficoltoso e che non sussistono apprezzabili chances di ottenere una decisione più favorevole per l'Ente, così come già affermato peraltro dal Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione per il dissesto dell'Ente con nota n. 23435 del 12/04/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 09/05/2019, con la quale l'organo esecutivo decideva di non ricorrere in appello e di dare mandato "al dirigente del servizio personale ed a tutti i soggetti eventualmente coinvolti per competenza di svolgere qualsiasi tipo di attività e redigere qualsivoglia atto che opportunamente argomentato e motivato sia ritenuto idoneo a perseguire il concreto interesse pubblico prevalente nel pieno rispetto della fondante legalità";

Vista altresì la nota prot. n. 35652 dell'11/06/2019;

RITENUTO assolutamente necessario ripristinare la legalità violata, attivando il procedimento in autotutela di rettifica e correzione della graduatoria approvata con determinazione n. 115 del 02/09/2010, dando atto della nullità del contratto di lavoro sottoscritto con l'Avv. G.C. con decorrenza immediata, per invalidità derivata dello stesso, vista la nullità della causa;

RICHIAMATA la decisione assunta dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 8/2017 in materia di potere per la PA di agire in autotutela, non consumandosi il relativo potere;

RITENUTO che il decorso di un considerevole lasso di tempo dall'adozione del provvedimento amministrativo non incide sul potere di annullare in autotutela il provvedimento medesimo, ma onera l'amministrazione del compito di valutare motivatamente se l'annullamento risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto e attuale;

DATO ATTO che risultano violate le disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego e che, inoltre, si configura anche l'ipotesi di ulteriore danno patrimoniale conseguente al pagamento delle retribuzioni, per cui occorre tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale, attraverso l'adozione – che nel caso di specie risulta vincolata - del provvedimento di annullamento in autotutela, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello che in concreto si va ad adottare;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è prevalente rispetto all'interesse del privato e che, nel caso di specie non vengano in rilievo neppure ai fini motivazionali, le categorie tipiche dell'autotutela decisoria, quanto – piuttosto – il diverso tema del tardivo esercizio di un'attività repressiva che è e resta doverosa indipendentemente dal decorso del tempo e dalla valutazione dei diversi interessi in gioco;

VISTO l'art. 107 TUEL ed in ossequio ai doveri d'ufficio scaturenti dal Codice di comportamento;

DETERMINA

~~- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto della vicenda giudiziaria inerente il concorso per dirigente Area amministrativa conclusosi con l'assunzione dell'Avv. G. C., vicenda che da ultimo ha visto pubblicata in data 2/04/2019 la sentenza TAR Lazio 4305/2019 di condanna per l'Ente al risarcimento del danno patrimoniale al secondo classificato;
- di prendere atto della presa in carico da parte della Commissione straordinaria della liquidazione dell'obbligazione scaturente dalla sentenza di condanna al risarcimento del danno patrimoniale pubblicata in data 2 aprile 2019, inserendola dunque nella massa passiva, nonché della affermazione fatta dall'organo di liquidazione nella medesima nota relativa alla favorevolezza per l'Ente della statuizione del TAR Lazio, ai fini di un eventuale appello;
- di prendere atto delle complesse osservazioni di diritto evidenziate nel parere reso dall'Avv. Antonino Galletti in merito alla vicenda giudiziaria complessiva inerente il contenzioso amministrativo Giovinazzo/Comune di Ardea;
- di prendere atto che la Giunta comunale con atto di indirizzo n. 38 del 09/05/2019 ha ritenuto non conveniente ed economico per l'Ente ricorrere in appello, essendo estremamente difficoltoso sostenere l'assenza di colpevolezza del Comune ed ottenere una sentenza ancora più favorevole all'Ente, dando mandato "al dirigente del servizio personale ed a tutti i soggetti eventualmente coinvolti per competenza di svolgere qualsiasi tipo di attività e redigere qualsivoglia atto che

opportunamente argomentato e motivato sia ritenuto idoneo a perseguire il concreto interesse pubblico prevalente nel pieno rispetto della fondante legalità”;

- di attivare il procedimento di autotutela, in ossequio ai noti principi generali di buona amministrazione, efficacia, trasparenza e del giusto procedimento che non permette più a questo Ente di protrarre una situazione di assoluta nullità di un contratto individuale di assunzione affetto ab origine da illiceità della causa;

~ di procedere alla rettifica parziale della graduatoria concorsuale approvata con determinazione n. 115 del 02/09/2010, ricorrendo una grave lesione del principio di legalità dell'azione amministrativa insanabile, mediante l'eliminazione del nominativo dell'Avv. G.C. al primo posto della medesima e rielaborazione della stessa;

- di dare atto che, pertanto, la graduatoria concorsuale è così rimodulata:

N° Nominativo Voto 1^ prova Voto 2^ prova Voto prova orale Totale definitivo

1 Giovinazzo Francesco 28 21 29 78

2 Palumbo Aniello 27 22 28 77

3 Tomaselli Giuseppe Antonio 27 26 23 76

4 Moglie Andrea 24 26 24 74

5 Di Marcello Daniela 21 23 21 65

6 Palmeri Luca 25 24 -- --

7 Grimaldi Eduardo 26 21 -- --

- di procedere all'annullamento della determinazione n. 125 del 21/09/2010 di assunzione a tempo pieno ed indeterminato dell'Avv. G. C. e di tutti gli altri atti conseguenti e connessi;

-di procedere con successivo atto a comunicare all'Avv. G. C. la nullità per invalidità derivata del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, per illiceità della causa.

IL DIRIGENTE
DOTT. COSIMO MAZZONE